ISTITUZIONE DI UNA ZONA INDUSTRIALE E PORTUALE NEL COMUNE DI LIVORNO

Art. 4

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni, e' a autorizzato a concedere il coordinamento e la gestione delle zone di cui agli articoli 1 e 2 alla Societa' Porto Industriale di Livorno, costituita con atto notaio Conti 15 marzo 1928, omologato dal tribunale di Livorno il 26 marzo 1928, e nella quale i partecipanti potranno essere soltanto il comune di Livorno ed altri enti pubblici, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio di Livorno.

Lo stesso Ministero delle finanze, di concerto con quelli delle comunicazioni e dei lavori pubblici, e' autorizzato a concedere alla predetta Societa', in quanto rispondente alle condizioni di cui al comma precedente, la esecuzione delle opere, impianti e servizi ancora da effettuarsi nella zona industriale e portuale di cui alla presente legge.

La stessa Societa' Porto Industriale di Livorno e' esente fino al 31 dicembre 1944 dalla imposta sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile, per gli impianti ed i servizi da essa eseguiti ed esercitati, inerenti alla zona industriale, nonche' per i redditi derivanti dalla costruzione e dall'esercizio delle opere, impianti e servizi medesimi.

Versione in vigore dal 10 luglio 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una zona industriale e portuale nel comune di Livorno
Estremi	Legge 20 giugno 1929, n. 1012
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-zona-industriale-e-portuale-nel-comune-di-livorno/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it